

Publicato in data 16 aprile 2024

DIREZIONE V - DIVISIONE 4 - UFFICIO CONCORSI

8.5) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS E 5-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E SS.MM.II.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER CHIAMATA
ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis e 5-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii.

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Attivazione della procedura

Articolo 4 – Avviso pubblico

Articolo 5 – Requisiti di ammissione

Articolo 6 – Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

Articolo 7 – Valutazione delle manifestazioni di interesse

Articolo 8 – Chiamata

Articolo 9 – Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le procedure per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia mediante mobilità ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis e 5-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- con "Ateneo": l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata";
- con "Dipartimento proponente" o "Dipartimento interessato": il Dipartimento che propone l'attivazione della procedura;

Pubblicato in data 16 aprile 2024

- con “Dipartimento prevalente”: il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari per il settore scientifico-disciplinare per il quale viene proposta l’attivazione di una procedura di chiamata per la prima fascia e il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati per il settore scientifico-disciplinare per il quale viene proposta l’attivazione di una procedura di chiamata per la seconda fascia;
- con “candidatura”: la manifestazione di interesse;
- con “SC”: il settore concorsuale;
- con “SSD”: il settore scientifico-disciplinare.

Art. 3 – Attivazione della procedura

1. Nell’ambito della programmazione del personale ed a valere sulle facoltà assunzionali, il Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, sentito il Dipartimento prevalente se diverso da quello proponente, può richiedere la copertura di posizioni di professore di prima e seconda fascia mediante mobilità, formulando proposta di attivazione di una procedura pubblica selettiva finalizzata a verificare la corrispondenza della proposta progettuale presentata dai candidati alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione poste a fondamento della richiesta del Dipartimento.
2. La proposta del Consiglio di Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posizioni di professore di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura di posizioni di professore di seconda fascia.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento, debitamente motivata, deve indicare:
 - (a) il numero delle posizioni richieste;
 - (b) la fascia prevista;
 - (c) il settore concorsuale ed il settore scientifico disciplinare per il quale è richiesta la posizione o le posizioni;
 - (d) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, poste a fondamento della richiesta, che devono essere soddisfatte dalla proposta progettuale da presentarsi da parte dei candidati;
 - (e) le caratteristiche della proposta progettuale, di cui alla precedente lettera d);
 - (f) eventuali criteri di valutazione delle candidature, ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 9, comma 3 del presente Regolamento;
 - (g) la disponibilità delle risorse, in termini di punti organico, necessarie per la copertura della posizione o delle posizioni richieste.
4. La proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

Art. 4 – Avviso pubblico

1. La procedura è indetta mediante emanazione di specifico avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per la copertura della posizione richiesta e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
2. L’avviso pubblico deve specificare, per ciascuna posizione:
 - (a) il Dipartimento di afferenza;
 - (b) il numero delle posizioni;

Pubblicato in data 16 aprile 2024

- (c) la fascia cui si riferisce la procedura;
- (d) il settore concorsuale ed il settore scientifico disciplinare per il quale è richiesta la posizione o le posizioni;
- (e) le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stata richiesta la posizione o le posizioni;
- (f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- (g) le caratteristiche della proposta progettuale che i candidati sono tenuti a presentare;
- (h) le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- (i) il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse, che non può essere inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- (j) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- (k) la precisazione che la candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo.

Art. 5 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure pubbliche selettive per professori ordinari coloro che siano in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo di professore ordinario e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.
2. Possono partecipare alle procedure pubbliche selettive per professori associati coloro che sono in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo di professore associato.
3. Possono altresì partecipare:
 - (a) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene indetta la selezione sulla base di tabelle di corrispondenza di cui ai decreti ministeriali nel tempo vigenti;
 - (b) i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per la fascia cui si riferisce la procedura;
 - (c) i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia cui si riferisce la procedura.

Art. 6 - Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

1. I candidati sono tenuti a presentare la manifestazione d'interesse ed i relativi allegati in modalità telematica.
2. La manifestazione di interesse deve essere necessariamente corredata:

Publicato in data 16 aprile 2024

- (a) dalla proposta progettuale elaborata in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del Dipartimento;
 - (b) dal curriculum vitae;
 - (c) da eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione.
3. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a quindici giorni e superiore a trenta giorni e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui al precedente articolo 4 sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 7 - Valutazione delle manifestazioni di interesse

1. La valutazione delle candidature è effettuata dal Consiglio di Dipartimento.
2. Costituiscono oggetto di valutazione:
 - (a) la proposta progettuale presentata dai candidati in relazione alle specifiche esigenze di didattica, di ricerca o di terza missione per le quali è stata indetta la procedura;
 - (b) il curriculum vitae ed eventuali ulteriori titoli presentati dai candidati.
3. Il Consiglio di Dipartimento, esaminata la documentazione e svolta l'audizione dei candidati, effettua la valutazione sulla base dei criteri di seguito indicati, nonché degli eventuali ulteriori criteri presenti nell'Avviso di cui all'articolo 3 del presente Regolamento:
 - (a) congruenza della proposta progettuale con le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento;
 - (b) chiarezza, completezza e fattibilità della proposta progettuale, anche in termini di ricaduta sulle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dal Dipartimento ed esplicitate nell'avviso pubblico;
 - (c) livello di competenza e qualificazione scientifica dei candidati ai fini della realizzazione della proposta progettuale, documentati dal curriculum e dagli eventuali ulteriori titoli presentati dai candidati.
4. All'esito della valutazione, il Consiglio di Dipartimento individua il candidato, la cui proposta progettuale è maggiormente coerente con le specifiche esigenze di didattica, di ricerca o di terza missione per le quali è stata indetta la procedura, e ne propone la chiamata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato.

Art. 8 - Chiamata

1. La proposta di chiamata è sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.
2. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore.

Publicato in data 16 aprile 2024

Art. 9 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, che si applicano per quanto compatibili.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE